

Risposte SIDREA al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro
Direzione IV– Ufficio IV

Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

13 aprile 2015

Il presente Documento costituisce commento e proposta di modifica di alcuni aspetti riportati nel documento in consultazione.

In merito al bilancio d'esercizio (art. 2423 – 2435bis), si è scelta, per una più agevole comprensione, la modalità di aggiungere una terza colonna (Proposte SIDREA) alle due messe in consultazione (Testo vigente e Testo modificato). Inoltre, nella stessa terza colonna (Proposte SIDREA) sono indicate in sintesi le motivazioni delle proposte. Infine, per aspetti di più ampio respiro, sono riportate – in calce al documento – ulteriori osservazioni. In merito al Bilancio consolidato è riportato il commento motivato alle correzioni proposte e l'indicazione delle correzioni stesse.

INDICE:

1. Commenti e proposte di modifica in materia di bilancio d'esercizio
2. Ulteriori considerazioni
3. Commenti e proposte di modifica in materia di bilancio consolidato.

1. COMMENTI E PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI BILANCIO D'ESERCIZIO

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	COMMENTI/PROPOSTE SIDREA
<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). Tutto come da proposta salvo la seguente correzione</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo diverse disposizioni degli articoli seguenti;</p> <p>La motivazione risiede nel fatto che l'obbligo di valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari e dei derivati e la conseguente imputazione a conto economico delle relative variazioni del <i>fair value</i> così come stabilito dall'art. 2426, comma 1., punto 11 bis) comporta implicitamente una deroga al principio di prudenza espresso nell'art. 2423-bis (principi di redazione del bilancio) in quanto consente l'iscrizione di utili non realizzati.</p>
(omissis)	(omissis)	
<p>Art. 2425. (Contenuto del conto economico). OMISSIS</p>	<p>Art. 2425. (Contenuto del conto economico). OMISSIS</p>	<p>Art. 2425. (Contenuto del conto economico). L'aggiunta delle voci con riferimento alla valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati, nel conto economico all'interno dell'area D., intitolate alle "Rettifiche di valore di attività e passività fi-</p>

		<p><i>nanziarie”</i> appare condivisibile. Tuttavia, soprattutto in presenza di coperture dal rischio di cambio o di prezzo di commodity, gli utili/perdite sui derivati di copertura sarebbero iscritti in macroclassi differenti da quelle in cui sarebbero iscritte le perdite/utigli sulle poste coperte. Per evitare questa incoerenza a livello di presentazione dei valori, in sede interpretativa, si potrebbe considerare l’ipotesi di rendere utilizzabili le voci D.18 e D.19 solo per accogliere le variazioni di <i>fair value</i> degli strumenti derivati non di copertura, mentre le variazioni di <i>fair value</i> relative ai derivati di copertura di avverse variazioni di valore andrebbero imputate nelle medesime voci di conto economico in cui vengono iscritte le variazioni di <i>fair value</i> delle poste coperte. Per esigenze di chiarezza, in nota integrativa, andrebbero indicati gli importi maturati sui derivati di copertura e sulle poste coperte imputati nelle medesime voci.</p>
	<p>Art. 2425–ter (Rendiconto finanziario) 1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.</p>	<p>Art. 2425–ter (Rendiconto finanziario) 1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese - con autonoma indicazione - le operazioni con i soci. Ciò allo scopo di dare l’opportuno rilievo alle operazioni con soci nell’ambito della categoria della gestione di finanziamento.</p>
<p>Art. 2426. (Criteri di valutazione). 1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o</p>	<p>Art. 2426. (Criteri di valutazione). 1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o</p>	<p>Art. 2426. (Criteri di valutazione). Nella modifica, l’ultimo inciso “ove applicabile”</p>

di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai

di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;**

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai

non pare chiaro. Infatti, non si comprende se la valutazione di un titolo obbligazionario immobilizzato debba sempre avvenire al costo ammortizzato salvo rare ipotesi in cui tale criterio non risulti oggettivamente applicabile (**quali sono queste ipotesi?**). Si evidenzia peraltro come non ci sia uniformità con quanto stabilito nel medesimo articolo al punto 8) per i crediti e debiti che sono in ogni caso valutati al criterio del costo ammortizzato.

Si propone la modifica in grassetto al punto 4), la cui motivazione è quella di meglio definire il momento temporale di riferimento per la determinazione del patrimonio netto da confrontare con il costo d'acquisto, coerentemente a quanto previsto per la differenza di consolidamento.

principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente

principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. **I costi di impianto e ampliamento** devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. **I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.** Fino a che l'ammortamento **dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo** non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e ~~deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente~~

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto **alla data di acquisto della partecipazione ovvero, se questo non è determinabile, al valore corrispondente del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

In merito al punto 11bis si operano i seguenti commenti:

Valutazione degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari

È previsto come unico modello valutativo anche per i derivati incorporati il *fair value*. La scelta del legislatore non pone esplicitamente il tema della valutazione dei titoli strutturati e della connessione fra il derivato incorporato e il contratto primario. Non deve infatti essere dimenticato che il titolo ibrido è "venduto"/"acquistato" come un unico strumento finanziario e che una eventuale quotazione di mercato si riferisce all'insieme dello strumento e non a parti di esso. Valutare sempre a *fair value* il derivato incorporato vuol dire, qualora il titolo ibrido sia classificato come immobilizzazione finanziaria, procedere allo scorporo del derivato e alla sua valu-

<p>l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p>8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col</p>	<p>l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;</p> <p>7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero</p> <p>8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;</p> <p>8-bis) le attività e passività monetarie in valuta ad eccezione delle immobilizzazioni devono essere so- no iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; ed i relativi i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col</p>	<p>tazione in assenza di una quotazione di riferimento. Ci si espone quindi a valutazioni sempre più discrezionali del derivato stesso a mano a mano che aumenta la complessità dello strumento non potendo considerare il valore di mercato che riguarda l'ibrido nel suo complesso. Tale valutazione si presenta ancora più complicata nell'ipotesi di forte correlazione fra il derivato e il contratto primario. Sembra tuttavia il documento faccia salva la possibilità di valutare l'intero strumento ibrido al <i>fair value</i>. Tale valutazione tuttavia potrebbe non essere del tutto rispondente alle finalità dell'investimento. Si aggiunga peraltro il fatto che la disciplina in parola si applica a imprese non quotate e che potrebbero non disporre – anzi di norma non dispongono – di tutti i presidi valutativi e procedurali delle grandi imprese.</p> <p>Definizione di operazione di copertura</p> <p>Dalla lettura del punto in parola sembra evincersi che "l'unico" requisito richiesto affinché una operazione possa essere definita di copertura è la presenza "di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura". Al riguardo si sottolinea come il fatto che ci sia una stretta correlazione fra le caratteristiche dello strumento coperto e dello strumento di copertura non significa che l'operazione di copertura sia del tutto efficace. Senza voler ricadere nelle difficoltà applicative dello IAS 39 relativamente al concetto di efficacia, si potrebbe optare per un aggancio dell'operazione di copertura con le modalità di gestione dei rischi all'interno dell'azienda.</p> <p>Altro elemento di riflessione deriva dal fatto che,</p>
---	--	---

metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazioni coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

dal disposto normativo proposto, non si evince in modo esplicito se le regole di contabilizzazione delle operazioni di copertura costituiscano un obbligo oppure una facoltà per l'impresa che redige il bilancio. Nel caso in cui uno strumento derivato si dimostri un efficace strumento di copertura (ossia presenti delle caratteristiche tecniche molto correlate con quelle della posizione coperta), ma sia possibile per l'impresa qualificarlo come non di copertura ai fini contabili, si verrebbe a creare un'asimmetria valutativa. Tale asimmetria si potrebbe però rivelare contraria alla *ratio* sottostante l'introduzione delle novità civilistiche sul punto in oggetto - che è quella di far concorrere nel medesimo esercizio i componenti reddituali maturati sullo strumento di copertura e sulla posizione coperta - e potrebbe esporre l'impresa a obiezioni da parte di terzi circa l'esistenza o meno di una rappresentazione veritiera e corretta degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della relazione di copertura. Analogamente, pure sotto il profilo fiscale, potrebbero sorgere dei contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria, nell'ipotesi in cui venga dedotta fiscalmente la variazione negativa da *fair value* sul derivato (qualificato non di copertura quando nella sostanza lo è), mentre la variazione positiva da *fair value* sulla posta di fatto coperta (anche se non qualificata come tale) non concorre a formare il reddito imponibile.

Riserva derivante dall'applicazione della operazione di copertura dei flussi finanziari

La natura di questa riserva dovrebbe essere chiarita dal legislatore in quanto incorporare i contenuti del d.lgs.38/2005 nell'alveo del codice civile è tutt'altro

<p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>12. le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>che semplice. La riserva che deriva all'applicazione della <i>cash flow hedge</i>, se positiva, ha lo scopo di annullare le "perdite di flussi finanziari attesi" relative allo strumento coperto. Il tema è capire come sono trattate le perdite di valore di detti flussi finanziari affinché non si realizzi un mancato coordinamento fra i due aspetti.</p> <p>Peraltro, nell'ultimo periodo dell'art. 2426, comma 1, punto 11-bis) viene previsto che: "<i>Le riserve di patrimonio che derivano... non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2420, ...</i>". Non pare chiaro il motivo del riferimento all'art. 2420 predetto, che tratta del sorteggio delle obbligazioni.</p> <p><i>Distribuibilità degli utili da valutazione derivanti dalle variazioni di fair value</i></p> <p>Il passaggio normativo secondo cui: "non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura" potrebbe essere ulteriormente precisato alla luce delle considerazioni espresse nel seguito. Mentre il riferimento ai derivati non utilizzati per la copertura appare condivisibile, il richiamo ai derivati non necessari per la copertura si potrebbe prestare ad una duplice interpretazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si tratta degli utili che derivano dalla valutazione al <i>fair value</i> di quella porzione di derivati (ad esempio espressa in termini percentuali del valore nozionale) oppure di una singola componente dei derivati (come il valore temporale delle opzioni) non designata ai fini della neutralizzazione del rischio coperto;
--	---	--

<p>2. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.</p>	<p>2. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, numero 11-bis sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;</p> <p>b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;</p> <p>c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.</p> <p>4. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <p>a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mer-</p>	<p>2. si tratta degli utili che derivano dalla valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati che eccedono la variazione opposta di <i>fair value</i> sulla posta coperta.</p> <p>IN MERITO AL COMMA 2, commenti:</p> <p>Nei richiami alle definizioni dei vari strumenti/ metodi presenti nei principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea di cui al punto 2 del comma in esame manca il richiamo alla definizione di "titolo strutturato" e, di conseguenza di "derivato incorporato".</p>
--	---	---

	<p>cato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>5. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.</p>	<p>Il punto 5 non è espresso in modo chiaro e lascia alcune questioni irrisolte (ad esempio, non si comprende: fino a che punto si ritenga "accettabile" il <i>fair value</i>, se cioè anche un livello 3 – che considera input del modello non di mercato – sia ricompreso nel <i>fair value</i> determinato in modo affidabile e se tale comma mantiene la possibilità, attualmente in essere, di misurare al costo quei titoli azionari non quotati il cui <i>fair value</i> non sia attendibilmente determinabile).</p>
(omissis)	(omissis)	
<p>Art. 2435–bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere com-</p>	<p>Art. 2435–bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma</p>	<p>Art. 2435–bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>Osservazioni sul punto 7 bis:</p> <p>Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata è concessa la facoltà di adottare alcune semplificazioni valutative: considerati i titoli immobilizzati al costo di acquisto (anche se forse andrebbe precisato "a meno di perdite durevoli di valore"), i crediti al valore di presumibile realizzo e i</p>

prese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c)

voci D19(a), D19(b), D19(c)

4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

~~esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;~~ la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. **Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.**

3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), **D18(d)**

voci D19(a), D19(b), D19(c), **D19(d)**

~~4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.~~

~~5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.~~ **Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424-bis, dal primo comma, numeri 4) e 6) dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6) limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15) anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter) anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 23), 25) anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del**

debiti al valore nominale.

Si sottolinea che lasciare una facoltà di differenti regimi valutativi può comportare il rischio di non avere una comparabilità dell'informativa finanziaria per questo tipo d'impresa.

Rimane invece invariata la nuova disciplina stabilita in tema di derivati.

Si ritiene condivisibile quest'ultima soluzione normativa in quanto consente una valutazione dei derivati quanto più possibile omogenea indipendentemente dal soggetto acquirente, responsabilizzando di fatto le imprese più piccole sulle eventuali operazioni in derivati e sui loro effetti. Al tempo stesso tuttavia, essendo le imprese che adottano il bilancio abbreviato spesso sprovviste di strutture ad hoc che gli consentano una agevole valutazione del *fair value* di un derivato così come dell'efficacia della copertura, determina la necessità di porre in essere una vigilanza affinché detti soggetti creino al loro interno strutture e procedure che gli consentano una corretta applicazione dei criteri valutativi.

<p>6. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.</p> <p>7. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>8. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</p> <p>6. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.</p> <p>7. IDENTICO</p> <p>7-bis. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</p> <p>8. IDENTICO</p>	

2. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Settore assicurativo

In relazione al settore assicurativo si precisa quanto segue. La scelta fatta dal legislatore in occasione dell'emanazione del d.lgs.38/2005, che prevedeva l'esistenza di un doppio binario per i conti di fine anno del settore assicurativo - ossia la redazione del bilancio di esercizio secondo la disciplina *local* e la redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali -, trovava il suo principale fondamento nella non completezza dell'IFRS 4 – tutt'oggi vigente – in tema di contabilizzazione dei contratti assicurativi. Tale principio infatti non armonizzava le regole per il calcolo delle riserve tecniche e lasciava ogni impresa libera di adottare la disciplina stabilita nel paese di origine. La disciplina locale italiana in materia di riserve tecniche stabilisce fra l'altro: il principio del costo ultimo per la valutazione delle riserve sinistri della r.c.auto, la prudenzialità delle basi tecniche del primo ordine per la valutazione delle riserve vita da incrementarsi qualora il L.A.T. ponga in evidenza una potenziale insufficienza, il metodo pro rata temporis per il calcolo delle riserve per frazioni di premi. Visto che una delle principali regole per una efficace gestione del business assicurativo è nell'abbinamento della duration dell'attivo con la duration del passivo, il modello costo –costo attualmente in uso consente nel bilancio di esercizio di rappresentare in modo coerente tale gestione. E' ovvio che il passaggio congiunto ad IFRS 4 e IFRS 9 porterà ad un maggior uso del fair value sia dal lato degli impegni che degli attivi e ad una conseguente maggiore volatilità di conto economico che potrebbe tuttavia – per la parte di breve periodo - essere sterilizzata almeno in parte da alcune previsioni dell'IFRS 4. Tali elementi sembrano spingere verso il carve out per il settore, anche al fine di evitare che continui cambi di criteri valutativi alterino in modo significativo i patrimoni e le serie storiche di redditività delle imprese, delle le variazioni proposte dal MEF per il codice civile in adozione della direttiva 34/2013.

3. COMMENTI E PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 27

Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

La direttiva, all'art. 3, punto 8), prevede che *“Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3 [eliminazione della partecipazione contro la frazione di patrimonio netto], né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7 [operazioni infragruppo]. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20%”*.

Questo apre una riflessione sulle concrete modalità di calcolo dei parametri dimensionali, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato, eliminando qualsiasi incertezza su come procedere.

Nella stesura attuale, visto il mantenimento dei limiti numerici originari, la compensazione e l'eliminazione devono essere effettuate.

Le alternative possibili sono:

- a) mantenere la situazione attuale;
- b) aumentare del 20% i limiti numerici attuali (totale attivo e ricavi), escludendo in modo palese la necessità di effettuare la compensazione (partecipazione con frazione di patrimonio netto) e l'eliminazione (delle operazioni intragruppo);
- c) permettere di non procedere alla compensazione e all'eliminazione, indicando in tal caso dei limiti numerici maggiori del 20%.

Nel caso sub b), l'attuale comma 1 dovrebbe prevedere limiti numerici maggiori del 20% (per totale dell'attivo e per i ricavi), mentre l'eventuale nuovo comma 1bis dovrebbe prevedere che **“Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui al precedente comma, non si procede alle compensazioni ed eliminazioni di cui all'art. 31 comma 2”**.

Nel caso sub c), invece, si introduce il comma 1 bis, che lascia aperte due strade per le imprese, cioè fare o non fare le compensazioni/eliminazioni.

1 bis) Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui al precedente comma, nel caso in cui non si proceda alle compensazioni ed eliminazioni di cui all'art. 31 comma 2, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, sono maggiorati del 20%. La scelta effettuata deve essere illustrata in nota integrativa.

Refuso di stampa. Il nuovo comma 2 è il seguente:

L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate ~~abbia emesso titoli quotati in borsa~~ **è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39.**

La lingua di cui si fa riferimento nel comma 4 è stata identificata da alcuni anni! Si propone la seguente modifica, al fine di chiarezza:

~~o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale~~ **inglese**

Art. 28

Casi di esclusione dal consolidamento

Al fine di rendere più espressivo il bilancio consolidato e chiarire un punto non sempre interpretato in modo uniforme nella realtà operativa, si propone di modificare il punto d).

d) le loro azioni o quote sono **acquisite** e possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione, **stabilita convenzionalmente entro 12 mesi.**

La Direttiva 2013/34/UE, nel riproporre la possibilità di escludere le imprese per le quali le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati (articolo 23, paragrafo 9, lett. a)), rispetto alle disposizioni precedentemente contenute nella Direttiva 83/349/CEE (articolo 13, paragrafo 3, lett. b)), ha specificato che trattasi comunque di **“casi estremamente rari”** (*Rif. Direttive: art. 23, par. 9, lett. a), Dir. 2013/34/UE – art. 13, par. 3, lett. b), Dir. 83/349/CEE*).

Si propone, pertanto, di adattare il punto c) come segue:

c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni.

Art. 29

Redazione del bilancio consolidato

In analogia a quanto inserito al quarto comma dell'art. 2433 del codice civile, nel D. Lgs. 127/91 è stato inserito nell'art. 29 il comma 3-bis che riporta “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. **Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.** La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento”.

La ripetizione anche nell'ambito del consolidato dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili risulta inopportuna, visto che il bilancio consolidato non si basa (solo) su scritture contabili autonome ma è un aggregato/elaborato di informazioni che derivano dalle scritture contabili con cui sono stati redatti i bilanci delle singole imprese. **A nostro avviso quindi quell'obbligo dovrebbe restare solo nel codice civile.**

3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. ~~Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.~~ La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento.

Articolo 31

Principi di consolidamento

Nella Direttiva 2013/34/UE sembrerebbero non essere state riproposte le disposizioni contenute nell'articolo 26, paragrafo 2, della Direttiva 83/349/CEE, che consentivano agli Stati Membri la possibilità di introdurre una deroga all'eliminazioni degli utili e delle perdite infragruppo, nel caso in cui le operazioni fossero concluse a normali condizioni di mercato e l'eliminazione rischiava di generare spese sproporzionate (*Rif. Direttive: art. 24, par. 7, Dir. 2013/34/UE – art. 26, par. 2, Dir. 83/349/CEE*).

Pertanto, l'articolo 31, comma 3, D.Lgs. n.127/91 dovrebbe essere integralmente eliminato, e non soltanto parzialmente modificato come proposto.

~~3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.~~

Art. 32

Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati

Nella Direttiva 2013/34/UE, sembrerebbe non essere stata riproposta la disposizione contenuta nell'art. 17, paragrafo 2, Direttiva 89/359/CEE, che consentiva agli Stati Membri di autorizzare il raggruppamento delle scorte

nei conti consolidati se, al verificarsi di circostanze particolari, l'indicazione analitica delle rimanenze comportava il sostenimento di oneri sproporzionati (eccessiva onerosità dell'informazione).

Pertanto, l'articolo 32, comma 2, D.Lgs. n.127/91, immutato nell'attuale proposta di recepimento, dovrebbe essere invece integralmente eliminato.

Inoltre, l'indicazione autonoma delle singole fattispecie di rimanenze assume rilievo a fini informativi. Il beneficio per le imprese non è rilevante.

~~2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.~~

Art. 33

Consolidamento delle partecipazioni

Il testo attuale richiede una differente formulazione al fine di rendere coerente con i principi aziendali l'operazione indicata nel comma in oggetto. Per l'individuazione di un'eventuale differenza che assuma pieno significato economico, l'eliminazione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a), deve essere effettuata alla data di acquisto e non di primo consolidamento.

Già oggi l'utilizzo della data di acquisto è da ritenersi totalmente coerente con l'attuale dettato legislativo ma appare necessario chiarire tale punto. Inoltre, i principi contabili sono da sempre orientati in tal senso.

L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data ~~in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.~~ **di acquisto della partecipazione o di effettiva assunzione del controllo. Se tali valori non sono determinabili è possibile il riferimento a valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.**

Art. 34

Uniformità dei criteri di valutazione

Ogni volta che viene concessa una deroga rilevante, è opportuno richiamare sempre il rispetto della clausola generale. Si propone, quindi, la seguente modifica del comma 3.

In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano **irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta e vengano** indicate e debitamente motivate nella nota integrativa

Art. 37

Consolidamento proporzionale alla partecipazione

Il consolidamento proporzionale non assume rilevanza a livello internazionale, in quanto metodo non utilizzabile. Poiché il legislatore ha previsto solo un'opzione ("possono"), si ritiene più espressivo, in una logica di bilancio consolidato fondato su un concetto di controllo autonomo, cancellare l'art. 37. In merito alle fattispecie riconducibili a situazioni di controllo congiunto, la valutazione avverrà con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell'art. 2426.

La proposta di modifica porta al seguente nuovo articolo 37:

1. Le partecipazioni in imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell'art. 2426 purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.

Art. 38

Contenuto della nota integrativa

Il contenuto della nota integrativa consolidata deve, in termini generali, essere coordinato con l'art. 2427 c.c. Qualsiasi proposta di modifica deve essere compatibile e coerente con l'art. citato.

L'eliminazione dei componenti straordinari è una innovazione per la regolamentazione italiana, anche se nel tempo la fattispecie in oggetto aveva subito un'evoluzione interpretativa. Si ritiene opportuno proporre di modificare l'art. 38, lettera m), al fine di integrare l'aspetto quantitativo (entità, incidenza) con la ricorrenza dell'evento. La proposta di modifica della lettera m) dell'art. 38 è la seguente:

m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità, incidenza **o manifestazione** eccezionali.

Art. 40

Relazione sulla gestione

Nel D.Lgs. 127/91 all'art. 38 (nota integrativa) è stata inserita la lettera p-ter) relativa alla natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in analogia all'inserimento del n. 23) nell'art. 2427 del codice civile. Mentre nel codice civile è stato di conseguenza correttamente eliminato dal terzo comma dell'art. 2428 (relazione sulla gestione) il n. 5 (concernente i fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio), nel D. Lgs. 127/91 all'art. 40 (relazione sulla gestione) è stata erroneamente eliminata la lettera c) che riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione anziché la lettera b), concernente i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Si propone, quindi, la seguente modifica:

~~b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;~~
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

La Direttiva 2014/95/UE del 22/10/2014, modificando la Direttiva 2013/34/UE ha introdotto, nel Capo 6, il nuovo articolo 29-bis, rubricato "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario".

Si riporta l'art. 29-bis "**Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**".

1. Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale del gruppo;
- b) una descrizione della politica applicata dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo;
- e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica del gruppo.

Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio consolidati e ulteriori precisazioni in merito. Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, e in tal caso, le imprese madri specificano lo standard seguito.

2. Si considera che le imprese madri che rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 29.

3. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se l'impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4. Per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l'intero gruppo, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese madri dall'obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

- a) sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell'articolo 30; oppure

b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa madre, il quale è menzionato nella relazione consolidata sulla gestione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non Direttiva 2014/95/UE del 22/10/2014, finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.

Rispetto al testo riportato nella bozza nel testo predisposto dal MEF per la consultazione pubblica, si ritiene che l'art. 40, riguardante la Relazione sulla gestione del bilancio consolidato, debba essere opportunamente integrato - anche eventualmente con l'introduzione di un art. 40-bis, per tenere conto della "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario", in recepimento di quanto previsto dal richiamato art. 29-bis della Direttiva 2013/34/UE, così come modificato dalla Direttiva 2014/95/UE del 22/10/2014.